

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1967

Concessione di un contributo annuo a favore
dell'Unione internazionale degli organismi familiari (U.I.O.F.)

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accentuarsi dell'impegno dello Stato moderno verso sempre più ampi e penetranti interventi nella vita sociale, i problemi della famiglia hanno assunto una crescente, spiccata rilevanza, apprezzabile sotto il profilo amministrativo oltre che sotto quello politico-economico e politico-legislativo.

La pubblica Amministrazione del nostro Paese, giustamente sensibile alle istanze delle categorie e degli organismi più direttamente interessati ai problemi cennati, non ha mancato di seguire — pure nei limiti del vigente ordinamento — con vigile cura la complessa e delicata materia, la cui importanza trova solenne riscontro in una norma della Costituzione la quale, con l'articolo 31, ha posto la protezione della fami-

glia tra le fondamentali finalità della Repubblica.

L'azione svolta dalla pubblica Amministrazione nel perseguimento dell'indicata finalità si è variamente atteggiata e concretata, nell'arco di tempo che va dall'instaurazione dell'ordinamento repubblicano ad oggi. Nel quadro di questa azione, una particolare iniziativa è stata attuata a livello internazionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella cui competenza la tutela della famiglia rientra per quegli aspetti — che sono tra i principali — che si riconnettono, in modo più o meno diretto, alla materia dell'occupazione, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e, in genere, della protezione della classe lavoratrice.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero del lavoro, infatti, ha proceduto all'instaurazione di rapporti con l'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF), fondata a Parigi nel 1947, a seguito del Congresso mondiale della famiglia e della popolazione, con lo scopo di stabilire durevoli e proficue intese tra tutte le organizzazioni pubbliche e private che, nel mondo, svolgono funzioni volte al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie.

L'importanza e la rilevanza internazionale dell'UIOF trovano riscontro nelle funzioni consultive che l'Unione stessa svolge presso l'ONU, l'UNESCO, la FAO, l'UNICEF ed il Consiglio d'Europa.

L'utilità dell'adesione italiana alla suindicata struttura associativa internazionale è di palmare evidenza. Al riguardo, comunque, è utile segnalare la significativa circostanza che tutti gli altri Paesi della Comunità economica europea hanno da tempo dato la propria adesione all'UIOF. È da considerare, inoltre, che la pubblica Amministrazione italiana, attraverso una partecipazione alla vita dell'Unione che di fatto dura da molti anni, ha avuto modo di avvalersi di una preziosa esperienza internazionale sicuramente utile anche in funzione della solu-

zione di problemi di rilevanza precipuamente interna.

Si avverte, pertanto, anche in considerazione della positiva esperienza maturata al riguardo, l'esigenza di un provvedimento legislativo che autorizzi una formale adesione italiana all'UIOF, a sanzione dei rapporti di fatto instaurati con l'Unione stessa.

Si dà luogo, pertanto, alla presente iniziativa legislativa che prevede l'autorizzazione della partecipazione italiana all'UIOF con decorrenza dal 1° gennaio 1964 (articolo 1 del disegno di legge) e la copertura dell'onere che immediatamente ne deriva — costituito dai contributi associativi annui afferenti al periodo 1964-67 ed ammontanti complessivamente a lire 5.200.000 — mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articolo 2 del disegno di legge).

Analoga previsione si riscontra per la copertura degli oneri che per l'avvenire faranno carico al bilancio dello Stato per effetto della partecipazione stessa (articolo 2 del disegno di legge).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1° gennaio 1964.

Art. 2.

Alla copertura della conseguente spesa di lire 5.200.000 a carico dell'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per detto anno finanziario.

Al successivo onere annuo di lire 1.300.000, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti all'indicato capitolo n. 1190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.